

Proposta di legge: "Procedure per l'attuazione di piano di pronto intervento, specie in favore dei produttori agricoli, per fronteggiare i danni causati da eccezionali calamità naturali o avversità atmosferiche. Delega di funzioni agli enti locali elettivi".

R E L A Z I O N E

Colleghi Consiglieri,

è stato calcolato che i danni causati all'agricoltura pugliese per le avversità atmosferiche e gli attacchi dei parassiti si aggirano, in media, attorno ai 250 miliardi l'anno: il che significherebbe un danno pari a circa il 24% della PLV complessiva che l'agricoltura pugliese ha raggiunto a prezzi correnti, mediamente, nel quinquennio 1973 - 1977.

Ciò rende oltremodo pressante per la nostra Regione l'attuazione di un progetto organico di difesa attiva delle colture (impegno peraltro contenuto nell'accordo programmatico regionale) che si fondi soprattutto sulla costruzione di un sistema di difesa agro-meteorologica e sulla sperimentazione e assistenza tecnica.

Ma se quella di cui sopra è l'iniziativa di fondo da attuare se si vuole affrontare in termini programmatici e, per quanto possibile, di prevenzione la questione delle calamità, sussiste anche l'urgente necessità di definire procedure certe e snelle per quel che riguarda la corresponsione di provvidenze finanziarie di pronto intervento nonchè l'utilizzazione all'interno di tali procedure delle provvidenze del fondo nazionale di solidarietà.

La presente proposta di legge intende fornire una risposta a quest'ultima esigenza, anche attraverso una puntuale utilizzazione delle potenzialità

CONSIGLIO REGIONALE
DELLA PUGLIA

GRUPPO CONSILIARE DEL PARTITO COMUNISTA ITALIANO

70124 BARI

VIA CAPRUZZI, 212 - TEL. 385755

2.

che il nuovo quadro legislativo nazionale oggi offre in questo campo.

In materia di interventi per fronteggiare le calamità e le avversità atmosferiche, infatti, è recentemente intervenuto il D.P.R. 616/1970, che attraverso l'art. 70 ha trasferito alle Regioni importanti funzioni relative alla legge sul fondo di solidarietà nazionale (la n. 364/1970), affermando anche l'importante principio secondo cui le Regioni possono - per gli interventi previsti dall'art. 1 della legge n. 364/1970 - applicare tipi di provvidenze diverse da quelle previste nella medesima legge nazionale (cfr. comma primo dell'art. 70 del D.P.R. 616).

Pur aprendo, dunque, il Decreto Presidenziale interessanti possibilità al legislatore regionale, va tuttavia qui sottolineata la circostanza assai negativa costituita sia dal fatto che il provvedimento di modifica della legge n. 364, già varato in testo unificato dal Comitato Ristretto della Commissione Agricoltura della Camera (in cui, ricordiamo, viene raccolta parte delle istanze contenute nella proposta di legge di iniziativa regionale approvata dalla Regione Puglia nell'ottobre 1976) non è stato ancora sottoposto alla discussione del Parlamento; sia dal fatto che il rifinanziamento del fondo di solidarietà nazionale, avvenuto in sede di approvazione della legge 21/12/1978 n. 843 - la cosiddetta legge finanziaria - è stato oltremodo insufficiente rispetto alle necessità (si tratta per la precisione, di un incremento del fondo pari a lire 25 miliardi per ciascuno degli anni dal 1979 al 1981; per cui il fondo passa dai 100 miliardi fissati dal D.L. n. 663/1976, convertito nella legge n. 750/1976, a 125 miliardi).

Anche se il suddetto testo unificato di modifica della legge n. 364 dovrebbe acquisire con più nettezza i caratteri di legge - quadro che esalti le potestà regionali in un campo ormai trasferito in misura rilevante alle Regioni, resta il fatto assai negativo che un provvedimento di rilievo contenuto nei programmi del Governo non sia stato ancora approvato.

./.

In ogni caso, la presente proposta di legge si propone di intervenire in materia di azioni per fronteggiare le calamità e le avversità atmosferiche in modo che possano essere conseguiti i seguenti fondamentali obiettivi:

1) Delegare compiutamente ai Comuni - ai fini dell'accelerazione della spesa e dello sviluppo della democrazia nelle campagne - pressochè tutte le funzioni "di gestione" trasferite alla Regione con il D.P.R. n. 616/1977 relative alla legge n. 364 nonchè quelle previste dalla presente proposta di legge, eccezion fatta per le funzioni relative agli interventi di cui all'art. 3 lett. b) della legge n. 364 (che si propone siano esercitate dalla Giunta regionale) alla delimitazione delle zone danneggiate (che si propone siano delegate alle Giunte provinciali), alla specificazione degli interventi (che si propone siano esercitate dal Consiglio regionale). In questo quadro, per valorizzare le funzioni di coordinamento che debbono avere le Comunità Montane, viene anche introdotta la norma per cui nel caso in cui il Comune faccia parte di una Comunità Montana, pur restando la titolarità della delega in capo al Comune stesso, il suo esercizio effettivo è attribuito agli organi statutari della Comunità;

2) Individuare - fondandosi sul primo comma dell'art. 70 del D.P.R. n. 616 - alcuni tipi di provvidenze diversi da quelli previsti nella legge n. 364, per cercare di venire incontro ad alcune delle esigenze contenute nella già citata proposta di legge di iniziativa regionale approvata dal Consiglio regionale pugliese nel 1976;

3) Individuare un sistema snello di procedure per la corresponsione delle provvidenze in modo da consentire sia di offrire un quadro certo di comportamenti e di risorse agli enti delegati, sia di attuare per quanto possibile un inizio di programmazione, selezione e coordinamento delle risorse

CONSIGLIO REGIONALE
DELLA PUGLIA

GRUPPO CONSILIARE DEL PARTITO COMUNISTA ITALIANO

70124 BARI

VIA CAPRUZZI, 212 - TEL. 365755

4.

finanziarie di provenienza nazionale o che autonomamente la Regione deliberi di stanziare per fronteggiare i danni. In tale direzione, si propone che i Consigli provinciali assumano compiutamente funzione di "ente intermedio", coordinando e selezionando le esigenze rappresentate dai Comuni e facendo da "cerniera" fra questi ultimi e la Regione. Che di programmazione, coordinamento e accelerazione della spesa ci sia forte bisogno anche in questo campo è dimostrato peraltro dal fatto che il sistema di corresponsione delle provvidenze al di fuori di ogni piano e di ogni riparto certo delle risorse disponibili crea profonde insofferenze e insoddisfazioni fra i coltivatori a causa dei suoi caratteri di precarietà.

In ultimo, si ritiene di dover rinviare alla definizione della normativa relativa al progetto organico di difesa attiva delle colture, cui si è prima accennato, la individuazione di nuove norme per i " Consorzi di difesa" di cui all'art. 14 della legge n. 364, anche in seguito al trasferimento di funzioni operato con il comma secondo dell'art. 70 del D.P.R. n. 616.





Pasquale Panico

Cosimo Raimondo

Giovanni Papapietro

Benito Piccigallo

Giovanni Leucci

CONSIGLIO REGIONALE
DELLA PUGLIA
GRUPPO CONSILIARE DEL PARTITO COMUNISTA ITALIANO
70124 B A R I
VIA CAPRUZZI, 212 - TEL. 365755

Proposta di legge "Provvidenze per l'attuazione dei piani d i
pronto intervento, specie in favore dei produttori agricoli ,
per fronteggiare i danni causati da eccezionali calamità natu-
rali o avversità atmosferiche. Delega di funzioni agli Enti lo
cali elettivi".

art. 1

(Delega di funzioni)

Le funzioni trasferite alla Regione ai sensi dell'art. 70 del D.P.R. 24.7.77 n. 616, relative agli interventi di cui agli artt. 3, lettere a) e c), 4, e 5, 7 e 13 della legge 25.5.70, n. 364, sono delegate ai Comuni competenti integralmente o in misura prevalente per territorio e sono da essi esercitate.

Qualora il Comune faccia parte di una Comunità Montana costituita ai sensi della legge regionale 5.9.72 n. 9, le funzioni di cui al precedente comma sono esercitate dagli organismi statuari della Comunità.

Le funzioni trasferite alle Regioni ai sensi dell'art. 70 del D.P.R. 24.7.77 n. 616, relative agli interventi di cui all'art. 3, lettera b), della legge 25.5.70 n. 364, sono esercitate dalla Giunta regionale.

Nel caso in cui la segnalazione sia fatta da una Provincia o un Comune, la Giunta regionale può autorizzare, anche telegraficamente, l'Ente segnalatore ad intervenire, a condizione che sia redatto un apposito verbale di somma urgenza a cura dell'ente segnalatore. In questo caso, i lavori sono affidati dall'ente segnalatore in via d'urgenza e a trattativa privata a imprese ritenute idonee; entro il termine di 20 giorni l'ente segnalatore deve, in ogni caso, predisporre il progetto di intervento da inviare alla Regione. I lavori di cui al presente comma si intendono a carico del bilancio regionale.

Con le stesse procedure di cui al precedente comma possono essere attuati lavori di ripristino urgente, per evitare imminenti pericoli di nuovi danni alle infrastrutture di cui ~~ai~~ all'art. 4, secondo e terzo comma, della legge 25.5.70 n. 364.

segue art. 1

Le funzioni trasferite alla Regione ai sensi dell'art. 70 del D.P.R. 24.7.77 n. 616, relative all'atto di delimitazione delle zone danneggiate di cui all'art. 2 terzo comma della legge 25.5.70 n. 364, sono delegate alle Giunte provinciali competenti integralmente o in misura prevalente per territorio, e sono da esse esercitate.

Le funzioni trasferite alla Regione ai sensi dell'art. 70 del D.P.R. 24.7.77 n. 616, relative alla specificazione degli interventi da adottarsi di cui all'art. 2 terzo comma della legge 25.5.70 n. 364, sono esercitate dal Consiglio regionale, nell'ambito degli interventi previsti sia dalla legge 25.5.70 n. 364 sia dal successivo art. 2 della presente legge.

Le funzioni relative agli interventi di cui al successivo art. 2 della presente legge sono delegate ai Comuni competenti integralmente o in maniera prevalente per territorio, secondo le modalità di esercizio di cui al secondo comma del presente articolo.

art. 2

(Ulteriori provvidenze regionali)

Oltre i tipi di provvidenze previste dalla legge 25.5.70, n. 364, possono essere applicate - ai sensi dell'art. 70 primo comma del D.P.R. 616 - nei territori delimitati le seguenti ulteriori provvidenze:

- a) concessione agli organismi cooperativi che lavorino minori quantità di prodotto in conseguenza di eventi calamitosi, di contributi in conto capitale fino ad un massimo di lire mille per ogni quintale di prodotto conferito in meno, a condizione che tali minori quantità non siano inferiori al 30% della media di quelle conferite nell'ultimo triennio. Agli organismi cooperativi il cui statuto prescrive il totale conferimento del prodotto da parte dei soci, il contributo è corrisposto fino ad un massimo di lire millecinquecento;
- b) concessione ai produttori agricoli, con priorità per i coltivatori diretti singoli o associati in cooperative di conduzione terreni, le cui aziende abbiano subito perdite, anche su un solo appezzamento, in misura non inferiore al 30% della produzione lorda, riferita a qualsiasi ordimento colturale, esclusa quella zootecnica, delle agevolazioni creditizie previste dal primo comma dell'art. 2 del D.L. 30/8/68 n. 917 convertito nella legge 31.10.68 n. 1088, per la sostituzione dei capitali di conduzione che non trovino reintegrazione e compenso per effetto della perdita del prodotto;
- c) concessione agli stessi soggetti, in alternativa alle agevolazioni di cui al precedente punto b), di contributi in conto capitale, nell'aliquota massima dell'80% della spesa ritenuta ammissibile e per un importo non superiore a lire un milionecinquecentomila graduato in rapporto all'entità del

segue art. 2

danno. Qualora le esigenze accertate di ricostituzione dei capitali di conduzione siano superiori al predetto limite di lire un milione cinquecentomila, possono essere concesse, per la differenza, anche le agevolazioni di cui al precedente punto b).

Le provvidenze di cui ai precedenti punti b) e c), verranno concesse alle aziende agricole secondo importi eguagliati alla entità dei capitali di conduzione, compreso il lavoro del coltivatore, così come determinati con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente, per ogni varietà di prodotto e in relazione ai diversi tipi di impianto.

Le provvidenze di cui ai precedenti punti b) e c) possono essere concesse, alle medesime condizioni, per l'acquisto di foraggi, mangimi, lettimize per altre occorrenze relative all'allevamento del bestiame, nonché per l'approvvigionamento di concimi e di sementi cerealicole, bieticole, orticole e foragere quando, a causa di eccezionale prolungata siccità, si siano verificate perdite nelle produzioni in misura tale da compromettere il bilancio aziendale.

A R T. 3

(Attuabilità e onere degli interventi)

Gli interventi di cui ai precedenti articoli possono essere attuati anche prima della dichiarazione di esistenza dei caratteri di eccezionale calamità o avversità atmosferica di cui all'art.2 comma secondo della legge 25/5/1970 n.364 e successive modificazioni.

L'onere delle provvidenze si intende a carico del bilancio regionale, nei limiti e alle condizioni di cui ai successivi articoli, nei casi in cui:

- a)- la proposta di riconoscimento del carattere eccezionale dell'evento non sia accolta dal Ministro competente;
- b)- le somme utilizzate per gli interventi non siano interamente finanziabili con le disponibilità portate dal fondo di cui alla medesima legge n.364.

A R T. 4

(Commissioni comunali straordinarie)

Al verificarsi delle eccezionali calamità naturali o avversità atmosferiche, in ogni Comune interessato dagli eventi calamitosi é istituita ai fini dell'accertamento dei danni, con deliberazione della Giunta Comunale che si avvarrà dei poteri d'urgenza di cui al TULCP, una Commissione straordinaria composta da tre consiglieri comunali, di cui uno della minoranza più consistente, e da un rappresentante per ciascuna delle organizzazioni professionali e cooperative agricole presenti nel Comune.

La Commissione, che é insediata dal Sindaco del Comune, elegge nel suo seno il Presidente e un Segretario e nel più breve tempo possibile invia al Presidente dell'Amministrazione Provinciale una relazione sui danni intervenuti, corredata da un elenco delle aziende colpite e da una stima dei danni subiti da ciascuna di esse. Alla relazione saranno allegate la documentazione relativa alle eventuali decisioni finanziarie assunte o che il Comune intende assumere a valere sul proprio bilancio e copia dei progetti di intervento eventualmente predisposti ai sensi del quarto comma del precedente art.1 della presente legge.

La Commissione collabora anche alle ricognizioni necessarie ai fini delle segnalazioni di cui ai comma quarto e quinto del precedente art.1 della presente legge.

La Commissione si avvarrà per il suo lavoro degli uffici del Comune e di eventuali tecnici o esperti cui la Giunta Comunale riterrà di affidare normale incarico di consulenza, anche utilizzando i fondi per le spese di gestione relative alle funzioni delegate di cui alla presente legge.

In caso di inesistenza del Consiglio Comunale, agli adempimenti di cui al presente articolo provvede il Commissario straordinario, il quale si avvarrà, oltre che degli uffici del Comune e dei consulenti di cui al precedente comma, anche della collaborazione di un rappresentante per ciascuna delle organizzazioni professionali e cooperative agricole presenti nel Comune.

Qualora il Comune faccia parte di una Comunità Montana, la Commissione trasmetterà copia della relazione anche al Presidente della Comunità Montana.

A R.T . 5

(Piani provinciali di pronto intervento e piano regionale di riparto finanziario)

Le Giunte delle Province interessate dagli eventi calamitosi, entro il più breve tempo possibile - sulla base di una prima analisi e selezione di quanto contenuto nelle relazioni comunali delimitano i territori daneggiati e inviano al Presidente del Consiglio Regionale proprie proposte di piano di pronto intervento comprendenti la descrizione dei danni ammissibili di saggregata a livello di singolo Comune, oltre ad eventuali proposte nel merito degli interventi. A dette proposte di piano saranno allegate la documentazione relativa alle eventuali decisioni finanziarie assunte o che le Province intendono assumere a valere sui propri bilanci e copia dei progetti di intervento eventualmente predisposti ai sensi del quarto comma del precedente art.1° della presente legge.

La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale al ramo e previo parere della Commissione consiliare permanente competente, deliberà entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge succinte istruzioni per la redazione delle relazioni comunali e dei piani provinciali di cui ai precedenti commi e articoli della presente legge.

Il Consiglio regionale, subito dopo il ricevimento delle proposte di piano di pronto intervento da parte di tutte le Province interessate dagli eventi calamitosi, delibera sia a la specificazione dei tipi di intervento che gli enti delegati possono adottare, facendo salvi quelli già adottati ai sensi del successivo art.6 della presente legge, sia la quantificazione dei finanziamenti a valere sul proprio bilancio e la ripartizione degli stessi fra le Province. Nei finanziamenti di cui al presente comma deve essere compresa un'aliquota pari ad un massimo del 4% per le spese di gestione conseguenti all'esercizio delle funzioni da parte degli enti delegati.

I Consigli provinciali tenendo conto della ripartizione dei finanziamenti operata dalla Regione e sentite le Comunità Montane, approvano i piani predisposti dalla proprie Giunte procedendo alle quantificazioni definitive e al conseguente riparto dei finanziamenti fra i Comuni.

Le Province per gli adempimenti di cui al presente articolo si avvalgono anche della collaborazione degli Ispettorati provinciali alla agricoltura della Regione Puglia. Lo stesso vale, nei limiti delle possibilità, per i Comuni.

A R T. 6

(Anticipazione agli enti delegati)

La Giunta regionale, previo parere della Commissione Consiliare permanente, nei casi di assoluta e comprovata necessità, può disporre immediate anticipazioni agli enti delegati, da scomputare sui finanziamenti che ad essi verranno devoluti sulla base dei piani provinciali di cui al precedente art.5 della presente legge, per l'adozione dei seguenti tipi di provvidenze:

- a)- contributi in conto capitale ai sensi dell'art.3 lettere a) e c) della legge 25/5/1970 n.364;
- b)- contributi in conto capitale ai sensi dell'art.4 della medesima legge n.364;
- c)- contributi in conto capitale ai sensi dell'art.5 secondo e quarto comma della medesima legge n.364;
- d)- contributi in conto capitale di cui al precedente art.2, punti a) e c) della presente legge.

Le anticipazioni di cui al presente articolo possono riguardare anche l'aliquota relativa alle spese di gestione di cui al ~~precedente art.5~~ precedente art.5 della presente legge.

A R T. 7

(Autorizzazione agli enti esercenti la delega a stipulare convenzioni con gli istituti di credito)

Ai fini della corresponsione delle provvidenze previste dalla legge 25/5/1970 n.364 e dalla presente legge, gli enti cui la presente legge attribuisce l'esercizio della delega delle funzioni relative alle suddette provvidenze sono autorizzati a stipulare apposite convenzioni con gli istituti ed enti abilitati ad esercitare il credito agrario.

Si intendono a carico della Regione gli interessi delle somme anticipate per gli interventi previsti dalla legge 25/5/1970 ,n.364 e della presente legge, per il periodo compreso tra l'emanazione del decreto ministeriale di riconoscimento dell'esistenza dei caratteri di eccezionale calamità naturale o avversità atmosferica e l'effettiva erogazione delle somme da parte del Ministro competente. Tale periodo, in ogni caso, non può essere superiore ai 24 mesi.

CONSIGLIO REGIONALE
DELLA PUGLIA
GRUPPO CONSILIARE DEL PARTITO COMUNISTA ITALIANO
70124 BARI
VIA CAPRUZZI, 212 - TEL. 865755

A R T. 8

(Comitato di intesa)

Il Comitato di intesa fra Regione - Comuni - Province, istituito presso la Regione Puglia, collabora al fine di facilitare il coordinamento delle decisioni di spesa che andranno a ~~su~~portare i piani di cui al precedente art.5 della presente legge.

art. 9

(Controlli)

La Giunta regionale è tenuta a controllare l'utilizzazione delle somme da essa accreditate agli enti delegati sulla base dei piani di cui al precedente art. 5 della presente legge, secondo le norme contenute nella l.r. 30.5.77 n. 17. In particolare, la relazione di cui all'art. 78 secondo comma della suddetta l.r. sarà presentata dagli enti delegati con periodicità semestrale. In caso di inerzia dell'ente delegato, l'assessore regionale all'agricoltura e foreste invita l'ente stesso a provvedere entro giorni 30, trascorsi i quali all'effettuazione degli adempimenti previsti dal presente comma provvede la Giunta regionale attraverso la nomina di un Commissario ad acta.

In caso di inerzia degli enti delegati nell'esercitare le funzioni di cui alla presente legge, l'assessore regionale all'agricoltura e foreste invita gli enti stessi a provvedere entro giorni 30, trascorsi i quali al compimento dei singoli atti provvede la Giunta regionale attraverso gli uffici competenti per territorio, salvo quanto previsto dall'ultimo comma dell'art. 64 dello Statuto della Regione Puglia.

art. 10

(Modifiche alla l.r. 7.2.74 n. 15)

Al primo comma dell'art. 1 della l.r. 7.2.74 n. 15, dopo la frase "Legge 25 maggio 1970, n. 364" è aggiunta la frase: "e dall'art. 2 della l.r. ...".

Il secondo comma dell'art. 2 della l.r. 7.2.74 n. 15 è così sostituito: "A decorrere dall'anno 1979 le somme prelevate dal Fondo fino al 30 agosto di ciascun anno precedente, saranno reintegrate allo stesso Fondo a carico di appositi capitoli da iscrivere annualmente nello stato di previsione del bilancio regionale fino a raggiungere la dotazione determinata dalla legislazione regionale in vigore".

L'art. 3 della l.r. 7.2.74 n. 15 è così sostituito: "La Giunta regionale, ai fini del finanziamento dei piani di cui all'art. 5 della l.r. ...*, nonché ai fini delle anticipazioni di cui all'art. 6 della medesima l.r. ...*, è autorizzata a disporre prelevamenti dal Fondo per destinarli agli enti delegati.

Le norme di cui sopra valgono anche ai fini del finanziamento degli interventi di cui ai commi terzo, quarto e quinto dell'art. 1 della l.r. ...".

Gli artt. 4, 5 e 7 della l.r. 7.2.74 n. 15 sono abrogati.

* - deve intendersi la presente legge

art. 11

(Quadro triennale delle autorizzazione di spesa)

Per gli interventi previsti dalla legge 25.5.70 n. 364 e dalla presente legge è autorizzato uno stanziamento integrativo da far confluire nel Fondo di solidarietà regionale di cui alla l.r. 7.2.74 n. 15 pari a lire 15 miliardi nel triennio 1979-1981 e a lire 6 miliardi nell'anno 1979.

All'istituzione dei relativi capitoli di bilancio e alle relative coperture finanziarie si provvederà in sede di approvazione della legge sul bilancio pluriennale e sul bilancio di previsione per l'anno 1979 della Regione Puglia.

Alle quantificazioni relative agli anni 1980 e 1981 si provvederà con le leggi regionali di approvazione dei corrispondenti bilanci di previsione annuali.

art. 12

Per quanto non espressamente previsto dalla presente legge hanno vigore, in quanto compatibili, le norme della legge 25.5.70 n. 364.

NORMA TRANSITORIA

Le provvidenze delegate con la presente legge possono essere corrisposte dagli enti delegati, anche in assenza dei piani di cui al precedente art. 5, limitatamente alle eccezionali calamità naturali e avversità atmosferiche determinatesi nei sei mesi precedenti l'entrata in vigore della presente legge, purchè sia stata dichiarata l'esistenza dei caratteri di eccezionali calamità o avversità atmosferica da parte del Ministro competente e siano stati ^{delimitati} i territori da parte della Regione.

A questo fine il Consiglio regionale adotta un piano di riparto fra le province interessate dagli eventi calamitosi di parte degli stanziamenti autorizzati per l'anno 1979 ai sensi del precedente art. 11 della presente legge, sulla base delle domande pervenute alla Regione da parte dei produttori danneggiati e sentite le Province, ~~Le Province, sentite anche le Comunità Montane,~~ provvederanno all'ulteriore riparto fra i Comuni.

Per consentire un primo finanziamento del piano di cui al precedente comma, al bilancio di previsione della Regione Puglia per l'anno 1979, presentato al Consiglio regionale e gestito in termini di esercizio provvisorio, sono apportate le seguenti variazioni nella parte entrata e nella parte spesa:

.....
.....

CONSIGLIO REGIONALE
DELLA PUGLIA

GRUPPO CONSILIARE DEL PARTITO COMUNISTA ITALIANO

70124 BARI

VIA CAPRUZZI, 212 - TEL. 365755

Pasquale PANICO

Pasquale Panico

Cosimo BRAIMONDO

Cosimo Braimondo

Giovanni PAPAPIETRO

Giovanni Papapietro

Benito PICCIGALLO

Benito Piccigallo

Giovanni LEUCCI

Leucci

CONSIGLIO REGIONALE PUGLIA
Tramessa il III Commissione Consiliare permanente il _____